



OBSERVATORIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS N. 2/2023

2. CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIRITTI UMANI: LA RICHIESTA DI PARERE DI CILE E COLOMBIA ALLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI

1. *Aspetti introduttivi*

Il 9 gennaio 2023, Cile e Colombia hanno co-firmato una richiesta alla Corte interamericana dei diritti umani (CIDU) per chiedere un parere con lo scopo di «*clarify[ing] the scope of the States' obligations ... to respond to the climate emergency within the framework of international human rights law*» ([Request for an advisory opinion on the Climate Emergency and Human Rights submitted to the Inter-American Court of Human Rights by the Republic of Colombia and the Republic of Chile](#)). La richiesta presentata è articolata in un'introduzione, una descrizione degli effetti dell'emergenza climatica sui diritti umani e sei sezioni in cui sono formulati i quesiti giuridici rivolti alla Corte. La richiesta ne pone 21, suddivisi in base a differenti aspetti giuridici che, *inter alia*, riguardano: diritto alla vita e diritti del fanciullo, *due diligence*, responsabilità comuni ma differenziate. Ciascuno dei quesiti, esplicitamente o implicitamente, richiede chiarimenti sulle modalità in cui la mitigazione, l'adattamento e gli effetti derivanti dal cambiamento climatico si relazionano con gli obblighi in materia di diritti umani.

Colombia e Cile motivano la richiesta per dare impulso al processo di definizione della portata degli obblighi stabiliti dalla Convenzione americana e da altri trattati interamericani per affrontare le situazioni derivanti dall'emergenza climatica, le loro cause e conseguenze. Nel documento, viene affermata l'esistenza di una stretta relazione tra l'emergenza climatica e la violazione dei diritti umani e si sottolinea come il quadro giuridico applicabile in materia di diritti umani possa contribuire a fornire una risposta all'emergenza climatica, favorendo l'adozione di misure per garantire che le principali parti interessate osservino l'obbligo di rispettare e promuovere i diritti umani. Inoltre, il testo evidenzia la necessità di adottare degli *inter-American standards* per rispondere attraverso misure di mitigazione e adattamento che consentano di affrontare la crisi.

I due Paesi richiedenti fanno riferimento a quanto già evidenziato dalla CIDU nell'ambito del parere fornito nel novembre 2017 ([Advisory Opinion OC-23/17](#)) sul rapporto tra ambiente e diritti umani. In quell'occasione, interrogata dalla Colombia, la Corte aveva già riconosciuto gli effetti negativi del cambiamento climatico e affermato l'esistenza di un diritto ad un ambiente sano come diritto individuale ed autonomo, richiamando l'obbligo degli Stati di evitare danni ambientali transfrontalieri capaci di violare i diritti umani

delle persone al di fuori del loro territorio. Il parere del 2017 rappresenta un contributo fondamentale per la comprensione dell'interrelazione tra ambiente e diritti umani ed è espressamente richiamato nella risoluzione 3/2021 *Climate Emergency: Scope of Inter-American Human Rights Obligations* adottata dalla Commissione interamericana dei diritti umani.

La recente richiesta di parere di Cile e Colombia mira a chiarire ulteriormente i fondamenti e la portata giuridica dell'impatto dell'emergenza climatica sui diritti umani, nonché gli obblighi degli Stati di affrontarla sia individualmente che collettivamente. A questo proposito, l'interpretazione della Corte interamericana dei diversi strumenti del sistema interamericano può fornire importanti chiarimenti sugli obblighi esistenti e contribuire all'individuazione di standard che integrino gli obblighi derivanti da diversi quadri normativi internazionali, tra cui quelli sul cambiamento climatico.

2. Il rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani

La dottrina più qualificata e i diversi ricorsi e comunicazioni permettono di evidenziare come gli aspetti relativi al cambiamento climatico sono oggetto di analisi sia con riferimento al quadro giuridico in materia di protezione dell'ambiente, che in base alla normativa sulla tutela dei diritti umani. Bisogna però sottolineare che l'attuale discussione sugli obblighi in materia di diritti umani nel contesto del cambiamento climatico può essere ricondotta a quella serie di iniziative e alla letteratura giuridica che inquadra questo rapporto nel contesto del più ampio diritto internazionale ambientale. Si potrebbe quindi affermare che poiché il cambiamento climatico rientra tra gli *environmental harms*, anche se particolarmente diffuso, gli obblighi in materia di diritti umani che si applicano nel contesto del danno ambientale in generale dovrebbero applicarsi anche al cambiamento climatico (J. KNOX, *Human Rights Principles and Climate Change*, in C. CARLARNE, K. GRAY, R. TARASOFSKY (a cura di), *The Oxford Handbook of International Climate Change Law*, Oxford, 2016, pp. 213-236).

Nel corso del XX secolo, gli Stati hanno promosso maggiore attenzione nei confronti del progressivo degrado ambientale e favorito l'avvio di iniziative volte a tutelare interessi comuni per la protezione dell'ambiente. Momento culminante di tale processo è la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972. Al termine, veniva adottata la Dichiarazione di Stoccolma nella quale si riconosceva che «*both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights - even the right to life itself*» e affermava, nel primo dei suoi principi, che gli individui hanno un «*fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being*». Un rinnovato interesse nell'affrontare le sfide globali della protezione ambientale è stata la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che ha avviato una nuova fase basata sul concetto di sviluppo sostenibile. Quest'ultimo tende a conciliare gli imperativi dello sviluppo economico e le esigenze di protezione dell'ambiente e ad aggiungere la cooperazione internazionale alla soluzione dei problemi ambientali globali, come il cambiamento climatico. (S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale dell'ambiente*, in G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2017, pp. 15-17) Da un punto di vista giuridico, dopo la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, la costruzione del diritto ambientale internazionale e dei suoi istituti si è realizzata, da un lato, con il consolidamento dei principi generali finalizzati allo sviluppo sostenibile; dall'altro, con la loro progressiva traduzione in convenzioni ambientali globali (S.

MARCHISIO, *Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg*, in E. ROZA ACUNA (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, Torino, 2004, pp. 30-31).

Uno dei principali prodotti dell'UNCED è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) del 1992 a cui è seguito il Protocollo di Kyoto del 1997, suo strumento attuativo. Da quel momento, il cambiamento climatico è stato uno dei principali temi sul quale gli Stati hanno cercato di identificare azioni concrete con l'obiettivo di invertire i processi che minacciano l'ambiente e coloro che lo vivono. Senza un'azione urgente, non si riuscirà a rispettare l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali, o ben al di sotto dei 2°C, stabilito nell'Accordo di Parigi tra gli Stati parti dell'UNFCCC, raggiunto nel dicembre del 2015. Tale strumento riconosce esplicitamente la rilevanza dei diritti umani. Dopo aver ribadito che il cambiamento climatico è un *common concern of humankind*, il preambolo dell'Accordo afferma che «Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity». Secondo alcuni tale passaggio «non sarebbe semplicemente una dichiarazione simbolica priva di rilevanza giuridica, ma si configurerebbe piuttosto come il riconoscimento esplicito del fatto che i cambiamenti climatici comportano rischi inaccettabili, che limitano il pieno godimento dei diritti umani» (M. MONTINI, *Verso una giustizia climatica basata sulla tutela dei diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, (2020), pp. 506-537; nello stesso senso si veda anche A. BOYLE, *Climate Change, the Paris Agreement and Human Rights*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2018, p. 1 ss). Il rapporto e l'interferenza esistente tra il cambiamento climatico e i diritti umani, evidenziato in diversi rapporti di numerosi organismi internazionali e nazionali, è stato descritto dal Comitato per i diritti umani nel suo [Commento generale sul diritto alla vita \(2018\)](#) in cui si è affermato che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e uno sviluppo non sostenibile rappresentano minacce concrete per le generazioni presenti e future di godere del diritto alla vita. Il Commento faceva dunque discendere che l'obbligo degli Stati di proteggere la vita umana include l'adozione di misure «to preserve the environment and protect it against harm, pollution and climate change caused by public and private actors». Il rapporto tra cambiamenti climatici e diritti umani deve inoltre essere inquadrato in una rinnovata prospettiva giuridica, che si rivolge non solo all'impatto negativo del degrado ambientale sul godimento di taluni diritti fondamentali come quello alla vita o alla salute, ma anche al riconoscimento di un diritto ad un ambiente salubre. In questo senso, la [risoluzione 48/13](#) del 2021 del Consiglio dei diritti umani, e successivamente l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la [risoluzione 76/300](#) del 28 luglio 2022, riconoscono «[the] right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right». Quest'ultima contiene inoltre uno specifico riferimento ai cambiamenti climatici, affermando nel preambolo che i loro impatti «interfere with the enjoyment of a clean, healthy and sustainable environments».

3. Dalle climate litigations alla richiesta di pareri

A partire dall'adozione degli strumenti relativi alla lotta al cambiamento climatico del 1992, gli Stati hanno portato avanti diverse iniziative per trovare soluzioni giuridiche capaci di rispondere concretamente ai problemi a questo fenomeno. Tuttavia, finora le misure adottate sono risultate incapaci di rispettare gli impegni assunti. In particolare, i contributi

determinati a livello nazionale e le strategie di mitigazione a lungo termine stabilite nell'accordo di Parigi non hanno prodotto i risultati aspettati.

In questi anni, gli aspetti relativi all'interferenza tra gli effetti negativi provocati dal cambiamento climatico e la promozione dei diritti umani sono stati oggetto di ampi dibattiti a vari livelli. Come rilevato da John Knox, la questione attiene a due aspetti separati ma interconnessi. Anzitutto, si deve considerare se i cambiamenti climatici interferiscono con il godimento di diritti fondamentali della persona umana. In relazione a questo aspetto, la giurisprudenza nazionale ed internazionale, le numerose risoluzioni, e la dottrina registrano ampia convergenza nell'affermare che tale interferenza sussiste. Una seconda questione è però relativa all'identificazione di una violazione di un obbligo internazionale in materia di diritti umani che discenda da detta interferenza. Questo secondo aspetto non è invece altrettanto automatico e pacifico. L'interferenza con il godimento di un diritto umano, infatti, non necessariamente equivale alla violazione di un obbligo giuridico relativo a tale diritto. Occorre verificare se sussistono per gli Stati obblighi in materia di diritti umani di agire in relazione al cambiamento climatico.

Gli sviluppi recenti hanno contribuito a chiarire entrambi gli aspetti della questione. C'è un ampio consenso tra gli organismi per i diritti umani, gli Stati e gli studiosi sul fatto che il cambiamento climatico interferisca con il godimento dei diritti umani protetti dal diritto internazionale (P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, p. 598). Si registra in tal senso una vasta giurisprudenza di tribunali nazionali (e.g. Urgenda Foundation c. Paesi Bassi Neubauer, et al. c. Germania, Greenpeace et al. c. Austria e A Sud et al. c. Italia), a cui si affiancano i ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti umani, tra cui Duarte Agostinho et al. c. v. Portogallo e 32 altri Stati, Union of Swiss Senior Women for Climate Protection c. Svizzera. Comunicazioni sono inoltre state presentate anche dinanzi a *treaty bodies* quali il Comitato per i diritti umani (Teitiota c. Nuova Zelanda, Billy et al. c. Australia) e il Comitato per i diritti dell'infanzia e adolescenza (Sacchi et al. c. Argentina et al.). Inoltre, la [decisione](#) del settembre 2022, adottata dal Comitato per i diritti umani sulla comunicazione presentata da alcuni residenti dell'Isola di Torres contro l'Australia, ha rilevato che la mancanza di adeguata protezione degli indigeni dell'Isola dagli effetti avversi del cambiamento climatico da parte dell'Australia ha costituito una violazione dei loro diritti relativi al godimento della propria cultura e della libertà da interferenze arbitrarie nella vita privata.

Accanto ai numerosi casi di *climate litigations* si deve ora registrare la tendenza degli Stati a richiedere pareri sugli obblighi giuridici in materia di cambiamento climatico. In realtà, nel 2011, Palau aveva già promosso una campagna affinché l'Assemblea generale richiedesse un parere alla Corte internazionale di giustizia (CIG) senza però raggiungere l'obiettivo desiderato. Tale iniziativa ha comunque avuto un effetto ispiratore se si considera il contesto attuale. Il ricorso presentato dal Cile e dalla Colombia alla CIDU si inserisce in un orientamento che ha coinvolto diversi Stati in ambiti tra loro distinti, ma tutti accomunati dall'interesse di chiarire la portata degli obblighi giuridici in materia di cambiamenti climatici e diritti umani. Il 12 dicembre 2022 la Commissione dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale (COSIS) ha presentato una [richiesta](#) di parere al Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS) sulle questioni relative ai cambiamenti climatici ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 (UNCLOS). Su impulso della Repubblica di Vanuatu, il 29 marzo 2023 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato per *consensus* la [risoluzione 77/276](#) con la quale interpella la CIG sugli obblighi degli Stati rispetto al cambiamento climatico. Le tre richieste di parere

menzionate sono accomunate tra loro dal tema principale relativo alle questioni giuridiche sollevate dal cambiamento climatico, ma differiscono in modo significativo in quanto presentano profili sostanziali e geografici specifici. La richiesta COSIS proviene da un gruppo specifico di Stati e si concentra solo sugli obblighi degli Stati parti dell'UNCLOS. L'iniziativa di Cile-Colombia si concentra sui diritti umani e riguarda il contesto regionale latino-americano, in particolare quello degli Stati parti della Convenzione americana sui diritti umani. Al contrario, la richiesta presentata alla CIG ha una portata generale. Il parere sui quesiti presentati a ciascuna Corte sarà quindi condizionato da diversi fattori che si riferiscono all'esercizio della funzione consultiva di cui ciascuna è titolare. L'ITLOS e la CIDU valuteranno principalmente gli obblighi giuridici sanciti dai trattati che li legittimano. Ad esempio, la domanda formulata per l'ITLOS si basa principalmente sulla Convenzione sul diritto del mare, il cui *focus* è l'ambiente marino. Al contrario, la CIDU valuterà principalmente la Convenzione americana sui diritti umani, ma la sua competenza si distingue per essere tra le più ampie in materia di diritti umani. La CIG dovrà invece chiarire non solo la portata degli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale relativi alla protezione del sistema climatico e dell'ambiente dalle emissioni di gas a effetto serra, ma anche le conseguenze giuridiche di azioni o omissioni che causano danni significativi sia a uno specifico gruppo di Stati più colpiti dai cambiamenti climatici, sia a popoli e individui delle generazioni presenti e future.

4. *La competenza consultiva della Corte e la sua giurisprudenza precedente su ambiente e diritti umani*

L'esercizio della funzione consultiva della CIDU è stato richiesto da Cile e Colombia ai sensi dell'art. 64 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969. L'ampia interpretazione della sua funzione consultiva non è limitata al contenuto della Convenzione ma estesa anche ad altri trattati e ad ogni aspetto giuridico connesso ai temi dei diritti umani, e il loro valore giuridico dei pareri hanno ricevuto ampia attenzione da parte della dottrina (S. GARCÍA RAMÍREZ, *Las opiniones consultivas en la jurisprudencia de la corte interamericana de 1982 a 2022: panorama general*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 542-548). La Corte interamericana ha interpretato la sua funzione consultiva in senso ampio, affermando che essa «*can be exercised, in general, with regard to any provision dealing with the protection of human rights set forth in any international treaty applicable in the American States, regardless of whether it be bilateral or multilateral, whatever be the principal purpose of such a treaty, and whether or not non-Member States of the inter-American system are or have the right to become parties thereto*» (OC-1/82, p. 12). Oltre ai limiti imposti dalla giurisdizione *ratione materiae* e *ratione personae*, la funzione consultiva della Corte è in ogni caso soggetta alla sua *judicial propriety*. La Corte può rifiutare di pronunciare il parere richiesto quando ritiene che possa interferire con la propria funzione giurisdizionale o anche in quei casi in cui ritenga che una sua pronuncia implicherebbe un'interpretazione prematura di questioni giuridiche già sollevate in singoli casi pendenti dinanzi alla Commissione (OC-12/91, para 28). Negli ultimi anni, la CIDU ha poi sottolineato che gli Stati dovrebbero adottare misure coerenti con i suoi pareri (Almonacid-Arellano et. al. v. Chile, para. 124).

La richiesta di parere presentata da Cile e Colombia cita espressamente il parere OC-23/17 in cui la Corte aveva riconosciuto il diritto a un ambiente sano e messo in evidenza l'impatto negativo dei cambiamenti climatici sui diritti umani. Questo rappresenta un precedente importante per mettere in evidenza la portata della funzione consultiva della Corte e i possibili riflessi nell'ambito della funzione contenziosa. Questo, adottato il 15 novembre 2017, ha dato alla Corte l'opportunità di fornire indicazioni dettagliate

sull'interazione tra il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dell'ambiente (M. L. BANDA, [Inter-American Court of Human Rights' Advisory Opinion on the Environment and Human Rights](#), in *ASIL Insights*, 2018). La Corte ha riconosciuto, tra l'altro, l'esistenza di un diritto fondamentale ad un ambiente sano ai sensi della Convenzione americana, contemplato dall'art. 26 della Convenzione americana e riflesso ulteriormente nelle costituzioni degli Stati membri e negli strumenti internazionali; ha articolato un nuovo test per determinare l'applicazione extraterritoriale della Convenzione nei casi di danno ambientale e ha chiarito il contenuto dell'obbligo di prevenire i danni ambientali transfrontalieri come una questione di diritto dei diritti umani. Molti elementi centrali del parere - tra cui la natura del nesso causale richiesto, il livello della dovuta diligenza e la portata degli obblighi extraterritoriali - restano da chiarire. Tuttavia, le osservazioni espresse dalla Corte hanno già avuto modo di trovare riflesso nell'ambito della sua funzione contenziosa (L. C. LIMA, *The Protection of the Environment before the Inter-American Court of Human Rights: Recent Developments*, in *Riv. giur. amb.*, 2020, pp. 496-521. Infatti, nella decisione sul caso [Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat \(Nuestra Tierra\) v. Argentina](#), seguendo la propria interpretazione nel parere OC-23/17, la Corte ha adottato un'interpretazione evolutiva degli strumenti internazionali sui diritti umani e ha riscontrato una concreta violazione del diritto a un ambiente sano delle popolazioni indigene, insieme ai diritti all'alimentazione e all'acqua e alla partecipazione alla vita culturale (parr. 201 e 203). In tal senso, la Corte ha fatto propria una dimensione più ampia della portata dei diritti stabiliti nell'articolo 26 della Convenzione americana, che richiede agli Stati di adottare attivamente misure per raggiungere la loro piena realizzazione (M. A. TIGRE, [Inter-American Court of Human Rights Recognizes the Right to a Healthy Environment](#), in *ASIL Insights*, 2020).

5. Il contenuto della richiesta di parere e l'accesso alle informazioni in materia ambientale

La posizione assunta dalla Corte in relazione a precedenti richieste di parere su tematiche ambientali sembra poter permettere di escludere la presenza di elementi di incompatibilità con la giurisdizione *ratione materiae* e *personae*. Inoltre, il contenuto delle richieste non comprende, *prime facie*, profili su cui la Corte potrebbe ipotizzare il ricorso all'esercizio del suo potere di discrezionalità.

I quesiti posti alla Corte sono stati suddivisi in sei parti e ognuna di esse contiene domande su aspetti giuridici specifici. Il primo tema riguarda il diritto a un ambiente sano, come sancito all'art. 26 della Convenzione, all'art. 11 del Protocollo di San Salvador e all'art. 1 dell'Accordo Escazù, relativo all'accesso alle informazioni ambientali di cui più avanti si approfondirà il contenuto. I richiedenti hanno posto domande su due temi: il primo riguarda portata del dovere degli Stati di prevenire i fenomeni climatici generati dal riscaldamento globale, in conformità con gli obblighi dei trattati interamericani alla luce dell'Accordo di Parigi; nel secondo, i ricorrenti hanno chiesto quali azioni gli Stati dovrebbero intraprendere contro i danni provocati dagli impatti climatici e quali misure differenziate dovrebbero essere adottate per proteggere le comunità vulnerabili. In particolare, la Colombia e il Cile chiedono alla Corte di fare riferimento a misure di regolamentazione, monitoraggio, valutazione d'impatto ambientale, piani di emergenza e mitigazione delle attività che possono peggiorare l'emergenza climatica. In questo senso, i ricorrenti hanno richiesto alla CIDU quali sono i principi che dovrebbero "ispirare" queste azioni, in particolare per quanto riguarda l'adattamento, la mitigazione e le perdite e i danni.

In secondo luogo, gli Stati richiedenti si sono concentrati sull'obbligo statale di preservare il diritto alla vita contro l'emergenza climatica alla luce dei diritti umani e degli standard scientifici. In questo caso, i richiedenti hanno chiesto un parere sulla portata degli obblighi sostanziali e procedurali in materia di diritti umani e ambiente, con particolare riferimento all'importanza di proteggere il diritto di accesso alle informazioni per garantire altri diritti umani, come il diritto alla vita, alla proprietà, alla salute e alla partecipazione. Il secondo argomento riguarda l'obbligo degli Stati di garantire l'accesso alle informazioni come mezzo per proteggere i diritti alla vita, alla proprietà, alla salute e alla partecipazione ai sensi dell'Accordo di Escazú. I richiedenti hanno chiesto la portata degli studi e delle informazioni da produrre e ciò che gli Stati dovrebbero condividere in relazione all'emergenza climatica, nonché le politiche specifiche da adottare a tale riguardo.

Il terzo tema riguarda i diritti dei bambini di fronte all'emergenza climatica previsti dall'art. 19 della Convenzione e dall'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo. In questo caso, la Colombia e il Cile hanno citato gli articoli 1, 4, 5, 11 e 19 della Convenzione americana e hanno chiesto la natura e la portata del diritto dei bambini di accedere alla giustizia per presentare azioni giudiziarie volte a prevenire gli effetti potenzialmente dannosi del cambiamento climatico.

Il quarto tema riguarda gli obblighi degli Stati in materia di consultazione e di procedimenti giudiziari in relazione all'emergenza climatica (artt. 8 e 25 della Convenzione). In particolare, i ricorrenti hanno fatto riferimento ai ricorsi giudiziari che devono essere a disposizione delle persone per adempiere agli obblighi degli Stati in materia di piena protezione e riparazione, compresa la portata dell'obbligo di considerare nell'ambito di un procedimento di consultazione le conseguenze climatiche di determinate attività.

Il quinto tema si sofferma nuovamente sull'Accordo di Escazú e più specificamente sul suo art. 9 relativo agli *Human rights defenders in environmental matters*. In questo caso, i ricorrenti si sono concentrati sugli obblighi che gli Stati dovrebbero rispettare per proteggere i difensori dell'ambiente, in particolare le popolazioni indigene e le donne, per proteggere gli ecosistemi nel contesto dell'emergenza climatica.

La sesta e ultima sezione delle domande rivolte alla Corte si concentra sugli aspetti giuridici della cooperazione e sulle responsabilità comuni ma differenziate. Quelle relative a quest'ultima materia mirano a chiarire, da un lato, i principi che gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero prendere in considerazione quando affrontano i cambiamenti climatici da una prospettiva di diritti umani e, dall'altro lato, ad approfondire il principio delle responsabilità comuni ma differenziate nel contesto dei risarcimenti per i danni attribuiti a particolari comportamenti.

Alcuni commentatori hanno già espresso osservazioni in merito agli aspetti giuridici relativi alla prima e alla sesta sezione di domande (J. AUZ, T. VIVEROS-UEHARA, [*Another Advisory Opinion on the Climate Emergency? The Added Value of the Inter-American Court of Human Rights*](#), in Ejiltalk, 2023). Questi hanno messo in evidenza che il parere della CIDU può chiarire la portata degli obblighi degli Stati in materia di prevenzione del cambiamento climatico nell'ambito dei trattati regionali del continente americano e del principio di responsabilità comuni ma differenziate. Un altro aspetto che però merita una breve osservazione riguarda l'ampio riferimento all'Accordo di Escazú e ai quesiti relativi al diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale. L'Accordo di Escazú, ovvero Accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali in America latina e Caraibi, adottato nell'omonima città in Costa Rica il 4 marzo del 2018, è entrato in vigore il 22 aprile 2021. L'Accordo mira all'attuazione

concreta del Principio n. 10 della Dichiarazione di Rio del 1992 relativo all'impegno a garantire il diritto all'informazione e alla giustizia ambientale e si rifà alla Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'Accordo di Escazù sancisce l'obbligo per le parti di garantire l'accesso alle informazioni in materia ambientale in loro possesso, controllo o custodia, «in accordance with the principle of maximum disclosure». A tal fine, ciascuno Stato è vincolato alla creazione, da parte delle proprie autorità competenti di un sistema informativo relativo alle questioni ambientali, che raccolga e dissemini informazioni di tipo tecnico-scientifico, regolamentare e di governance. Si disciplinano inoltre i meccanismi di partecipazione pubblica al processo decisionale e si introduce, per la prima volta, una norma a tutela degli attivisti ambientali. Seppure manchino tra gli Stati parti Paesi cruciali per la protezione ambientale, come Brasile e Perù, l'ampia disciplina contenuta nell'Accordo gli conferisce notevole rilevanza. In generale, il diritto di accesso all'informazione ambientale è stato definito, già dal 1997, «unico "frammento" consolidato in diritto positivo dei tanti, sparsi e precari, che costituiscono, per ora, il diritto umano all'ambiente e/o allo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale» (S. MARCHISIO, *L'informazione ambientale nel diritto internazionale dello sviluppo sostenibile*, in A. CAMELLI, E. FAMELI (a cura di), *Informatica Diritto Ambiente, Tecnologie dell'informazione e diritto all'ambiente*, Napoli, 1997, pp. 49-64). L'informazione ambientale viene ricompresa nel più generale ambito del diritto all'informazione, sancito da vari strumenti a livello internazionale, ad esempio l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'art. 19 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966, e regionale (art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; art. 9 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli; art. 32 Carta Araba dei diritti umani). Rimanendo nel contesto americano, detto diritto è riconosciuto anche all'art. 13 della Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo. L'informazione ambientale è caratterizzata, da un lato, dallo stretto legame tra il possesso delle informazioni rilevanti e la capacità di realizzare misure adeguate alle tematiche ambientali; dall'altro lato, dall'importanza di accedere alle informazioni ambientali ad un costo ragionevole e in modo non discriminatorio. In questa prospettiva, assume rilevanza anche lo sviluppo tecnologico se si considera che le informazioni ambientali ricavate attraverso l'utilizzo del telerilevamento satellitare rappresentano, infatti, una delle principali fonti di *systematic observation* per l'acquisizione di dati e indicazioni utili per il contrasto al cambiamento climatico. All'utilizzo dei dati ricavati dall'attività di telerilevamento satellitare si applicano i principi contenuti nella risoluzione n. 41/65 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 3 dicembre 1986.

6. *Considerazioni conclusive*

La richiesta di parere sui cambiamenti climatici presentata alla CIDU, insieme a quelle presentate alla CIG e all'ITLOS, si inserisce in un ampio dibattito giuridico relativo ai cambiamenti climatici e ai diritti umani e il presente contributo non aveva la pretesa di anticipare l'opinione della CIDU o delle altre corti. Queste iniziative devono però essere accolte favorevolmente e il ricorso alla funzione consultiva non dovrebbe portare a soffermarsi solo sulla natura non giuridicamente vincolante. La funzione consultiva si è rivelata uno strumento influente per affrontare questioni come l'apartheid, l'occupazione, la decolonizzazione. Un insieme di pareri sul cambiamento climatico possono contribuire a

chiarire i diversi aspetti giuridici che ad esso sono collegati. Ciò risulta di valore ancora maggiore laddove la questione climatica si lega ai diritti delle generazioni presenti e future, in una dinamica di mutuo accrescimento. In questa evoluzione trasversale del binomio ambiente-diritti umani, l'esercizio della funzione consultiva delle corti sta svolgendo un ruolo importante, che potrebbe sopperire a talune difficoltà relative all'implementazione di accordi esistenti e all'adozione di nuove norme.

Con particolare riferimento alla CIDU, il contesto americano è caratterizzato da Paesi che più di altri subiscono gli effetti del cambiamento climatico, le cui conseguenze possono colpire in modo considerevole le comunità indigene. La Corte nel parere OC-23/17 aveva già riconosciuto espressamente l'impatto negativo dei cambiamenti climatici sui diritti umani e può ora esprimere la propria opinione sugli aspetti giuridici che da esso derivano. Il parere può quindi esprimere un orientamento che definisca in dettaglio gli obblighi internazionali degli Stati e favorire un'impostazione funzionale nell'ottica di promuovere un *human rights based approach*.

PIERFRANCESCO BRECCIA